

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3428

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore VEGAS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1998

—————

Attuazione del principio della legislazione a tempo
nell’ordinamento italiano

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Un grave inconveniente della nostra legislazione è costituito dall'innumerevole quantità di leggi e altri atti aventi forza di legge, tant'è che non ne è neppure quantificabile il numero. Tale stato di cose crea in primo luogo un'immane difficoltà conoscitiva per i cittadini, che spesso non sono neppure in grado di conoscere quali sono i propri diritti e i propri doveri. In secondo luogo, l'incrostazione delle norme, quando queste sono di spesa, crea un irrigidimento e una scarsa trasparenza nei bilanci pubblici, che così risultano appesantiti, con la conseguenza di rendere problematico il controllo della spesa pubblica.

Poichè la nuova struttura del bilancio dello Stato postula la necessità di una pre-

via «pulizia» di tutte le voci di spesa, per attuare il troppo spesso proclamato – e mai applicato – principio del «bilancio a base zero» (un bilancio nel quale ogni spesa deve essere giustificata in sè e non come semplice effetto del trascinarsi da esercizi precedenti), si reputa opportuno introdurre nel nostro sistema giuridico il cosiddetto principio della «legislazione del tramonto», di un sistema legislativo, cioè, che preveda l'automatico venir meno degli effetti delle norme di carattere finanziario dopo un ragionevole periodo di tempo dalla loro emanazione, salva, ovviamente, la possibilità di una loro conferma, nel caso in cui il soggetto emanante ne ravvisi la perdurante opportunità.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Le leggi, i provvedimenti, le delibere ed ogni altro atto che dispone erogazioni finanziarie, a qualsiasi titolo, a carico dei bilanci dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici ad enti e soggetti pubblici e privati, ad esclusione dei dipendenti della pubblica amministrazione, dei limiti d'impegno, delle rate di ammortamento mutui e della restituzione dei prestiti, cessano di avere effetto dopo tre anni dalla loro emanazione o approvazione. Tali enti possono procedere alla conferma dei medesimi atti con le stesse procedure necessarie per la loro adozione.

2. Gli atti in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere effetto a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello della medesima data.

